



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 285/15/CONS

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALL'OPERATORE POSTALE
SCOMMETTIAMO CHE PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 15 DEL D.
LGS. 22 LUGLIO 1999 N. 261**

(PROCEDIMENTO N. 56/14/DISP)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 12 maggio 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante “*Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio*”, come da ultimo modificato con il decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58;

VISTO il decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*” convertito con modifiche dalla legge 214 del 22 dicembre 2011;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 569/14/CONS;

VISTO il “*Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, riportato nell'allegato A alla delibera dell'Autorità n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, pubblicata sul sito dell'Autorità www.agcom.it in data 31 luglio 2014, come modificato dalla delibera n. 529/14/CONS;

VISTA la segnalazione del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali (MISE - DGSCERP), pervenuta con prot.19771/2014, e tutti i documenti ad essa allegati;

VISTI l'atto di contestazione n. 56/14/DISP e le risultanze preistruttorie al medesimo allegare ricevuti dall'operatore in epigrafe in data 24 febbraio 2015;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Il fatto e la contestazione

Con la segnalazione richiamata tra gli atti presupposti, il MISE – DGSCERP ha comunicato alla Direzione Servizi Postali di questa Autorità che la ditta individuale Scommettiamo Che ... di Cesarino Antonio, titolare della licenza n. 1642 del 2012, non ha adempiuto all'obbligo previsto dall'art. 15 del d.lgs. 261/1999, di versare al MISE il contributo per le verifiche e i controlli - originariamente posto in capo al titolare di licenza dal decreto ministeriale n. 73 del 4 febbraio 2000 -, per un totale di € 299 per l'anno 2013 per l'unica sede.

In sede pre-istruttoria, la competente Direzione dell'Autorità ha proceduto con le doverose interlocuzioni con il MISE, al fine di delineare la fattispecie di riferimento.

Ha, inoltre, acquisito, con riferimento a tutte le fattispecie segnalate dal Ministero, elementi di conoscenza sul valore da attribuire ai dati risultanti dalle visure camerali. Sono stati svolti approfondimenti, e sono state acquisite informazioni anche di natura tecnica, sull'attendibilità, la completezza e la tempistica di aggiornamento dei predetti dati. Ciò ha riguardato, in particolare, le qualificazioni del soggetto iscritto nel registro come "inattivo", "in liquidazione", "cancellato", trattandosi di elementi di valutazione che potevano comunque incidere sulla qualificazione della fattispecie e che dovevano quindi essere accertati incontrovertibilmente al fine di riscontrare la sussistenza di tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi dell'infrazione. In particolare, dalla visura camerale del 7 maggio 2014 è risultato che la ditta individuale Scommettiamo Che ... di Cesarino Antonio era attiva e iscritta al Registro delle Imprese e svolgeva come attività preminente la vendita di *gadgets* ed articoli sportivi.

Ad esito dell'approfondimento pre-istruttorio sopra descritto, è stato avviato, con la contestazione n. 56/14/DISP, un procedimento sanzionatorio che contesta all'operatore in epigrafe la violazione dell'art. 15 del d.lgs. 261/1999 per mancato pagamento del contributo per verifiche e controlli relativamente all'anno 2013 e, contestualmente, menziona la possibilità di pagare in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della l. n. 689/1981.

2. Deduzioni difensive

L'operatore in epigrafe non si è avvalso del pagamento in misura ridotta e non è intervenuto.

3. Risultanze istruttorie

A fronte della contumacia dell'operatore in epigrafe, nel mese di febbraio 2015 si è acquisita a fascicolo, per quanto pertinente all'ambito oggettivo del presente procedimento, la comunicazione (prot. Agcom n. 22976/15) del MISE DGART (Divisione generale per le attività territoriali) attestante *inter alia* che, a seguito di verifica effettuata il 15 dicembre 2014 presso la sede della ditta individuale Scommettiamo Che ... era emerso che il titolare, Sig. [omissis], aveva cessato l'attività e cancellato la propria impresa individuale dal Registro delle Imprese in data 13 maggio 2014, come risultante da allegata visura camerale del 9 dicembre 2014.

4. Valutazioni dell'Autorità

Le risultanze istruttorie evidenziano la cessazione dell'offerta di servizi postali, attività peraltro svolta collateralmente a quella preminente - consistente nella vendita di *gadgets* -, da parte della ditta individuale Scommettiamo Che ... in data 13 maggio 2014, data che coincide con la cancellazione dell'impresa individuale dal Registro delle Imprese. Pertanto, va notato che, durante tutto l'anno 2013, quest'ultima è qualificabile, a tutti gli effetti, come operatore postale e, in quanto tale, al pari degli altri operatori postali in tale data attivi sul mercato, era tenuta a versare il contributo per verifiche e controlli relativo alla medesima annualità e contestato nell'atto di avvio del presente procedimento sanzionatorio. Tale conclusione, che avvalorata l'addebito, è coerente con l'orientamento espresso dallo stesso segnalante MISE DGSCERP (prot. Agcom n. 51068/14) nell'analoga fattispecie [*omissis*], (proc. n. 34/14/DISP), secondo il quale il MISE ha ritenuto non dovuto il contributo per l'annualità successiva a quella di cessata attività.

Ciò che rileva, ai fini della configurazione dell'illecito, è, infatti, il momento nel quale viene commessa la violazione, momento nel quale l'impresa era a tutti gli effetti fornitore di servizi postali e, in quanto tale, tenuta a corrispondere il contributo annuale per verifiche e controlli.

In aggiunta a quanto sopra, va notato che il criterio dell'effettivo esercizio dell'attività postale, cui s'ispira l'orientamento del MISE, viene rafforzato dai poteri d'ufficio che il MISE stesso è tenuto ad esercitare proprio a seguito degli esiti relativi all'attività di verifica e controllo qui in rilievo, ovvero la revoca d'ufficio del titolo abilitativo agli operatori cessati e la conseguente cancellazione dei medesimi dal proprio elenco dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività postale.

Alla luce delle risultanze istruttorie e delle su esposte valutazioni, è da considerarsi sussistente la violazione contestata in relazione al mancato pagamento del contributo per l'anno 2013.

CONSIDERATO quanto segue ai fini della quantificazione della sanzione *ex art.* 11 della l. n. 689/1981.

A. Gravità della violazione

Con riferimento alla gravità della violazione, va rilevato che l'illecito accertato riguarda un obbligo che non produce effetti negativi diretti sull'utenza né determina effetti significativi sul mercato.

B. Opera svolta dall'agente

L'operatore in epigrafe non è intervenuto e non è dotato di un apparato operativo tale da essere d'ausilio alla cura di adempimenti burocratici.

C. Personalità dell'agente

In precedenza, all'operatore in epigrafe non sono state irrogate sanzioni da questa Autorità.

D. Condizioni economiche dell'agente

L'operatore in epigrafe, nell'anno di riferimento della violazione, era una ditta individuale con un solo addetto.

RITENUTO, anche alla luce della cessazione dell'attività postale, di determinare la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del minimo edittale, pari ad € 5.000 (cinquemila/00) per il mancato pagamento del contributo relativo all'anno 2013;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ACCERTA

che, relativamente all'esercizio dell'attività postale nell'anno 2013, l'operatore postale ditta individuale Scommettiamo Che ... con sede legale a Castelnuovo di Napoli (NA), via Casarea Centro, S. Mauro Sc. A I.1 CAP 80013, ha violato l'art. 15 del d.lgs. 22 luglio n. 261 del 1999, condotta sanzionabile ai sensi dell'art. 21, comma 6, del medesimo decreto;

ORDINA

al Sig. [omissis], nell'anno 2013 ancora titolare della predetta ditta individuale, di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria di €5.000 (cinquemila/00), pari al minimo edittale, per la violazione dell'art. 15 del d.lgs. 22 luglio n. 261/1999, per il mancato pagamento del suddetto contributo relativo all'anno 2013;

INGIUNGE

al Sig. [omissis], nell'anno 2013 titolare della predetta ditta individuale di versare, entro 30 giorni dalla ricezione della notifica del presente provvedimento sanzionatorio, a pena degli atti esecutivi previsti dall'art. 27 della l. n. 681/1981:

la somma di € 5.000 (cinquemila/00), a titolo di sanzione, alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, indicando quale causale la seguente dicitura: "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 21, co. 6, del d.lgs. 261/99 con Delibera 285/15/CONS*". Il versamento deve essere effettuato attraverso una delle due modalità di seguito indicate:

- i) mediante bollettino sul c/c n. 871012, con imputazione al capitolo 2379, capo X, bilancio di previsione dello Stato;

ii) mediante bonifico sul conto corrente identificato dal seguente IBAN: IT54O0100003245348010237900, con imputazione al capitolo 2379, capo X.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi degli art. 29 e 135 co. 1, lett. *b*), del Codice del processo amministrativo (d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i.), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento della sanzione, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 285/15/CONS*".

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 12 maggio 2015

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani